

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

- dott. Gaetano Labianca

presidente

- dott.ssa Roberta Picardi

giudice

- dott.ssa Maria Anna Altamura

giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia, iscritta al n. 4997/2016 R.G.A.C. (a cui era riunito il fascicolo n. 5268/2016 r.g.), avente ad oggetto: separazione giudiziale

TRA

rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Francesco Logoluso;

- RICORRENTE -

E

rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv.

- RESISTENTE -

E

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani

- INTERVENUTO -

conclusioni delle parti come da note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.1.2021 ai sensi dell'art. 83, co.7, lett. h), d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020 e succ. mod.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 8.9.2016, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dalla coniuge con cui aveva contratto



matrimonio il 1°.9.2000. Dall'unione dei coniugi nascevano due figlie, ancora minori,

Il chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito alla affidarsi le figlie minori in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e determinazione delle modalità di incontro del padre, disporre a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento della somma mensile di € 300,00 ciascuna, nulla, invece, stabilirsi a favore della coniuge.

La introduceva a sua volta un giudizio di separazione, che veniva riunito al presente. L'odierna resistente chiedeva addebitarsi la responsabilità della separazione al coniuge, disporsi l'affidamento esclusivo di a sé, con assegnazione della casa familiare alla madre e obbligo del di versare mensilmente per la coniuge la somma di € 1.000,00 e quella di € 1.400,00 per ciascuna figlia. Chiedeva anche la condanna del al risarcimento dei danni subiti.

All'udienza del 28.2.2017 di comparizione dei coniugi, il Presidente del Tribunale, dato atto della infruttuosità del tentativo di riconciliazione, con ordinanza resa alla stessa udienza, assumeva i provvedimenti interinali, con affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori e collocamento presso la a cui assegnava la casa coniugale, definizione delle modalità di incontro delle figlie con il padre, al cui carico poneva l'obbligo di corrispondere la somma mensile di € 1.000,00 per la coniuge e quella di € 600,00 per ciascuna figlia.

Il Presidente, quindi, nominava il giudice istruttore, innanzi al quale rimetteva le parti per il prosieguo.

Il P.M. dichiarava di intervenire in giudizio con provvedimento del 3.3.2017.

Nel corso della fase contenziosa, in prima udienza il G.I. rilevava l'improponibilità della domanda di risarcimento dei danni della concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, il chiedeva pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni sullo status, le parti ribadivano le rispettive deduzioni e il G.I. tratteneva la causa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, senza la concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, attesa l'espressa rinuncia delle parti.

La causa era rimessa sul ruolo, perché mancava in atti il certificato di matrimonio, necessario per poter emettere la pronuncia sullo status dei coniugi,



Firmato Da: ALTAMURA MARIA ANNA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2e04ade9115f66fb

dal momento che, introdotto un subprocedimento, nel quale era disposta una consulenza tecnica di carattere psicologico che era ancora in fase di espletamento, i fascicoli di parte erano stati consegnati alla dott.ssa

Rimessa la causa sul ruolo alla udienza del 22.10.2018 le parti precisavano nuovamente le conclusioni e la causa era nuovamente trattenuta alla decisione del Tribunale in composizione collegiale.

Con sentenza parziale n. 2186/2018 del 23.10.2018, pubblicata il 5.11.2018, il Collegio pronunciava la separazione personale dei coniugi e la causa, con separata ordinanza, era rimessa sul ruolo per la istruttoria in relazione alle altre questioni prospettate.

La causa era istruita con produzione documentale e con la assunzione di prove orali; alla udienza cartolare dell'11.1.2021, sulle note di trattazione scritta delle parti, il G.I. tratteneva la stessa per la decisione del Tribunale, in composizione collegiale, con concessione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.

Deve darsi atto che in corso di giudizio erano introdotti tre subprocedimenti, di cui due ex art. 709 ter c.p.c. reciprocamente proposti dai due coniugi e uno ex art. 709, ult. comma, c.p.c. introdotto dal

Motivi della decisione

Come risulta dalla narrativa che precede, la sentenza parziale pronunciata *inter* partes nel corso del presente giudizio ha già deciso la questione sullo *status* delle parti, dichiarando la separazione dei coniugi.

Ciò posto, deve evidenziarsi che tra le parti è stato introdotto il giudizio di divorzio e sono stati già adottati in quel giudizio i provvedimenti presidenziali, per cui il giudice della separazione non può più stabilire in merito alle modalità di affidamento delle figlie minori della coppia. Trattasi di statuizioni che sarebbero destinate ad operare per il futuro, laddove alla attualità e per il futuro i rapporti tra i genitori e le minori sono regolati sulla base dei provvedimenti assunti in sede di divorzio in via interinale dal Presidente del Tribunale: l'art. 4, comma 8, l. div. nel testo modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8, attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di adottare nel giudizio di divorzio provvedimenti urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni definitive.



Nulla va, dunque, stabilito in questo giudizio in merito alle modalità di affidamento e collocamento delle figlie minori, questione su cui è cessata la materia del contendere.

Va solo statuito in merito alle questioni economiche limitate al periodo intertemporale tra la domanda di separazione e la adozione dei provvedimenti provvisori di divorzio e alla domanda di addebito della separazione.

Entrambe le parti hanno formulato reciproche domande di addebito della separazione.

La pronuncia di addebito presuppone l'accertamento giudiziale di una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio e della sussistenza di un nesso causale tra tale condotta e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Il Collegio, dunque, per valutare la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di addebito a carico dell'uno o dell'altro coniuge è chiamato a ponderare il comportamento delle parti tenuto nel tempo antecedente alla cessazione di fatto del consortium coniugale, per vagliare l'esistenza di comportamenti adottati dall'uno o dall'altro che siano stati determinanti per la crisi.

E stata dimostrata in giudizio la relazione instaurata tra la
(escusso come teste alla udienza del 4.11.2019). Il ha prodotto
una relazione investigativa da cui emerge la frequentazione dei due nel periodo
attenzionato sia in Termi che in corredata da una serie di
fotografie nelle quali il teste ha riconosciuto sia se stesso che la propria
macchina. Il teste ha, anzi, confermato di aver iniziato a frequentare la
dagli inizi del 2016, dopo averla incontrata ad una festa, adducendo come
motivazione un progetto lavorativo, la partecipazione al quale da parte della
resistente non andava in porto. Come riportato dalla teste
escussa alla udienza del 4.11.2019 ed ex coniuge del anche alla stessa
era stata riferita la frequentazione dell'allora marito con la
I fatti successivi alla separazione dei coniugi, come emersi nell'ambito del subprocedimento ex art. 709, ult. comma, c.p.c., introdotto dal per la revoca
della assegnazione alla resistente della casa familiare, lumeggiano la situazione
anteriore. In quel sub procedimento è emerso come fosse proseguita la
frequentazione assidua della con il presso la cui abitazione
spesso si intratteneva anche di notte con le figlie.

Ha chiarito la Corte di legittimità in più pronunce (*ex plurimis* cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21657 del 19.9.2017) che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'art. 151 c. c. quando, in



considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e, quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio. Così la relazione tra la e il se pure nata come di carattere amicale ed intensificatasi nei primi mesi dell'estate 2016, per come coltivata dava luogo effettivamente a plausibili sospetti di infedeltà nel che a causa della scoperta della stessa lasciava la casa familiare.

Ecco che se non è addebitabile al ricorrente la separazione per abbandono della casa familiare, come assunto dalla resistente, giacché l'allontanamento non può dirsi la causa della definitiva crisi coniugale, ma l'effetto della stessa, che assumeva efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, deve addebitarsi la separazione alla per violazione dell'obbligo di fedeltà, come richiesto dal

La violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave dei doveri coniugali, ledendo la fiducia e l'esclusività del rapporto tra coniugi, e determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, così da ritenersi, di regola, causa della separazione personale degli stessi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti, da cui risulti la preesistenza di una crisi, che sia, però, già irrimediabilmente in atto all'epoca del tradimento, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

"In tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza" (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20866 del 21.7.2021).

In giudizio non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare l'inefficacia dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, perché la crisi matrimoniale era anteriore all'accertata infedeltà (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3923 del 19.2.2018). All'esito della istruttoria orale è emerso un rapporto coniugale caratterizzato da alti e bassi sin da epoca anteriore alla nascita delle due figlie della coppia (la teste escussa alla udienza del 9.12.2019 riportava un episodio verificatosi nel 2004), che, quindi, costituiva il tratto caratterizzante il rapporto matrimoniale. Vi erano litigi tra la



coppia¹, che i testi collocano in varie epoche della vita coniugale, ma anche momenti di condivisione di vita comune, come le numerose vacanze insieme, ed espressioni esteriori del legame dei due coniugi, come la abitualità del nel fare regali costosi alla coniuge.

Certo non indizio di una crisi coniugale di carattere irreversibile già in atto possono dirsi né il comportamento assunto dal allorché, nel breve periodo, precedente alla nascita della seconda figlia, nel 2008/2010, in cui la collaborava presso uno studio di architettura in la accompagnava e la prendeva dal posto di lavoro, lamentandosi di eventuali ritardi, né la abitudine del di non spogliarsi in spiaggia, ma di rimanere vestito all'ombra. Altrettanto non sintomatico di una crisi irreversibile della coppia può ritenersi quanto dal scritto nella lettera, non disconosciuta, in occasione del compleanno della nel 2013, in cui palesava le difficoltà della coppia e un allentamento del legame coniugale. La stessa può ritenersi l'effetto della frequente difficoltà familiare nell'accogliere in famiglia (nel caso di specie dopo sette anni) un nuovo figlio, che comporta la necessità che la coppia ritrovi un proprio equilibrio e un nuovo assestamento.

Dopo quella lettera del 2013 il matrimonio è proseguito, seppure tra alti e bassi, e i coniugi si sono presentati all'esterno come coppia e come famiglia, condividendo anche vacanze (la teste riportava di aver partecipato insieme a vacanze anche nel 2014), nonché feste (come quella di fine 2015 a cui partecipavano sia le odierne parti sia il come dallo stesso riferito durante l'escussione come teste); nel 2014-2015 il forniva il proprio supporto in momenti di difficoltà a membri della famiglia della (cfr. quanto riferito dalla teste in relazione alla circostanza sub 20 della memoria istruttoria di parte resistente).

Tanto esposto, non può ritenersi una crisi coniugale irreversibile già in essere all'epoca della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della che anzi, anche temporalmente, si colloca in un periodo coincidente con la definitiva rottura della convivenza tra i coniugi, e neppure può ritenersi che causa della cessazione del consortium vitae tra i coniugi sia stata una condotta assunta dal

Va, pertanto, accolta la domanda di addebito proposta dal ricorrente e rigettata quella proposta in via riconvenzionale dalla resistente.



escussa alla udienza del 3.6.2019, riportava di discussioni tra i coniugi che portavano ad attacchi di ira de

Sentenza n. 2019/2021 pubbl. il 23/11/2021 RG n. 4997/2016

Nessun assegno di mantenimento va riconosciuto alla giacché ai sensi dell'art. 156 c.c. il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento solo a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione.

La domanda di risarcimento del danno proposta dalla la cui improponibilità era tempestivamente rilevata dal G.I., non appare coltivata dalla stessa e, dunque, va intesa come rinunciata nel presente giudizio.

Resta da valutare l'importo del mantenimento per le figlie della coppia nel periodo intertemporale tra la domanda di separazione e la adozione dei provvedimenti provvisori di divorzio. Le figlie sono collocate presso la madre, per cui sul padre grava l'onere di contribuire al loro mantenimento.

Congruo ritiene il Collegio, rispetto ai redditi del genitore onerato (che svolge la attività di odontoiatra) e alle esigenze delle figlie, l'importo stabilito in via interinale dal Presidente del Tribunale e confermato dalla Corte di Appello di Bari, adita in sede di reclamo, pari a € 600,00 mensili, oltre adeguamenti Istat e oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie delle minori.

Le spese di lite, visto l'esito del giudizio e dei subprocedimenti, meritano compensazione per 3/4, mentre il restante quarto va posto a carico della per soccombenza in relazione alla domanda di addebito della separazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 4997/2016 r.g. (a cui è stato riunito quello sub 5268/2016 r.g.) sulle domande proposte da nei confronti di con ricorso depositato l'8.9.2016, e sulle domande riconvenzionali della resistente, con l'intervento in causa del P.M., vista sentenza parziale n. 2186/2018 del 23.10.2018, pubblicata il 5.11.2018, ogni altra domanda, eccezione e difesa rigettate o rinunciate, così provvede:

- 1) accoglie la domanda di addebito della separazione proposta dal nei confronti della
- 2) rigetta la domanda di addebito della separazione proposta dalla nei confronti del
- 3) rigetta la domanda di mantenimento ex art. 156 c.c. proposta dalla
- 4) conferma a carico del il versamento alla entro il giorno 1° di ogni mese della somma di € 600,00 per il contributo al mantenimento di ciascuna figlia, oltre adeguamenti Istat, con decorrenza dal mese di febbraio 2017;



Sentenza n. 2019/2021 pubbl. il 23/11/2021 RG n. 4997/2016

5) conferma a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire ciascuno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie per le figlie, secondo il Protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Trani e dal Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Trani;

6) compensa per 3/4 le spese di lite e pone a carico della e a favore del il pagamento del restante quarto, che liquida in € per compensi e per esborsi oltre iva, cap e spese generali al 15% come per legge.

Così deciso in Trani, il 18.5.2021, nella Camera di consiglio della Sezione civile del Tribunale.

Il Giudice rel.

Il Presidente

Maria Anna Altamura

Gaetano Labianca